



## Il Direttore del Dipartimento Gestione delle Risorse Umane, Dott. Gaetano La Corte

Visto l'art 71 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge con modifiche, dalla L. n. 133 del 06 agosto 2008, ed in particolare il comma 1 che prevede fra l'altro che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio, fermo restando il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita;

Visto l'art 45 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 che individua due componenti del trattamento economico: il trattamento fondamentale e quello accessorio, rimandandone la concreta definizione alla contrattazione collettiva;

Viste le circolari n. 7/2008 del 17/07/2008 e n. 8 del 05/09/2008 dell'Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni - Servizio Trattamento del Personale - del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto il parere ARAN n. 795-21C7;

Considerato che, stante la complessità della materia, l'Azienda scrivente ha avanzato numerosi ed articolati quesiti al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'ARAN, e che solo alcuni di questi hanno trovato soluzione nelle citate circolari e pareri;

Vista l'interpretazione delle disposizioni del decreto legge 25.6.2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 - personale del comparto sanità - approvata dalla Conferenza delle Regioni del 13 novembre 2008;

Ritenuta l'opportunità di dovere definire in maniera inequivocabile e con il presente atto deliberativo, le voci retributive ricomprese e non nel trattamento economico fondamentale, in modo da potere consentire la puntuale applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art 71 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito nella legge 133 2008, allineandosi alle linee attuative elencate nel citato documento della conferenza delle Regioni riportate per estratto nell'allegato "A" che forma parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto, con riferimento ai lavoratori ex LSU, PIP etc. assunti con contratti di diritto privato a tempo determinato di durata pluriennale, nonché per i LSU privi di contratto di diritto privato, di dovere dare mandato al Dipartimento Affari Generali di esaminare quali voci retributive fra quelle agli stessi corrisposte, debbano costituire oggetto di decurtazione, in applicazione della disposizione legislativa di cui si tratta, nei primi dieci giorni di assenza per malattia, con particolare riguardo alle somme corrisposte a titolo di "integrazione";

Ravvisata l'opportunità di richiedere alla ditta Kibernetes, che gestisce il software per l'elaborazione degli stipendi e delle buste paga dei dipendenti dell'Azienda, di integrare lo stesso software, con una procedura operante la variazione stipendiale automatica per l'assenza del dipendente, con le detrazioni relative alle voci indicate nelle tabelle allegate al presente provvedimento;

Visto il comma 5 dell'art 71 del citato decreto legge 112/2008 che stabilisce che: "Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104";

Considerato nell'ambito del più volte citato documento della conferenza delle regioni viene rilevato che **la fattispecie di riduzione stipendiale individuata dal comma 5 dell'art. 71 del D.L. n. 112 del 2008 riguarda "la distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa" ed in tale ambito, come chiarito dalla Circolare n. 7/2008 del DFP, l'assegnazione di premi di produttività o altri incentivi comunque denominati, le progressioni professionali ed economiche e l'attribuzione della retribuzione di risultato per i dirigenti e che sono escluse le retribuzioni legate alla posizione in virtù della propria natura di corrispettivo connesso alle responsabilità derivanti dall'incarico rivestito;**

Ritenuto, alla luce della nuova interpretazione, di dovere pertanto integrare e parzialmente rettificare, per quanto riguarda gli obblighi e le modalità di comunicazione delle assenze, le disposizioni contenute nelle circolari prot. n. 16385/DGRU del 23 luglio 2008 e prot. n. 19838/DGRU del 17 settembre;

Dato atto della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

Per le causali di cui in premessa

**PROPONE**  
di:

- 1) Dare applicazione all'art 71 comma 1 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge con modifiche dalla L. n. 133 del 06 agosto 2008, con le modalità di cui alle linee attuative contenute nell' "Interpretazione delle disposizioni del decreto legge 25.6.2008 n. 11 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 – personale del comparto sanità - approvata dalla Conferenza delle Regioni del 13 novembre 2008" riportate per estratto nell'allegato "A" che forma parte integrante del presente provvedimento;
- 2) con riferimento ai lavoratori ex LSU, PIP etc. assunti con contratti di diritto privato a tempo determinato di durata pluriennale, nonché per i LSU privi di contratto di diritto privato, dare mandato al Dipartimento Affari Generali di esaminare quali voci retributive fra quelle agli stessi corrisposte, debbano costituire oggetto di decurtazione, in applicazione della disposizione legislativa di cui si tratta, nei primi dieci giorni di assenza per malattia, con particolare riguardo alle somme corrisposte a titolo di "integrazione";
- 3) richiedere alla ditta Kibernetes che gestisce il software per l'elaborazione degli stipendi e delle buste paga dei dipendenti dell'Azienda, di integrare lo stesso software, con una procedura operante la variazione stipendiale automatica per l'assenza del dipendente, con le detrazioni relative alle voci indicate nell'allegato "A" del presente provvedimento;
- 4) rettificare, per quanto riguarda gli obblighi e le modalità di comunicazione delle assenze, le disposizioni contenute nelle circolari prot. n. 16385/DGRU del 23 luglio 2008 e prot. n. 19838/DGRU del 17 settembre 2008 come di seguito specificato:
  - a) i responsabili (Direttori F.I.O., dei Distretti e Dipartimenti, Responsabili UU.OO.) competenti per le varie articolazioni aziendali, **comunicheranno mensilmente al Servizio Trattamento Economico le assenze per malattia** di qualsiasi durata per le quali si applichi la nuova disposizione (dal primo al decimo giorno di ogni singolo episodio morboso) **indicando il numero complessivo delle giornate da decurtare, nell'apposito prospetto riepilogativo delle variazioni mensili** in uso per il pagamento delle indennità varie (straordinario, indennità di turno ecc..)
  - b) **tutte le altre assenze non dovranno essere comunicate più mensilmente, come indicato nelle stesse circolari, ma in occasione del pagamento del saldo del sistema premiante secondo le procedure ordinarie seguite negli anni precedenti;**
- 5) riservarsi di riesaminare il presente atto sulla base dei chiarimenti che dovessero intervenire da parte degli Organismi Superiori, dalle OO.SS. e dalla R.S.U. o a seguito di quesiti predisposti come sopra indicato;
- 6) Notificare copia del presente provvedimento per opportuna informazione alle OO.SS. del Comparto e della Dirigenza ed alla R.S.U.

Λ.\*\*\*\*\*Λ

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
STATO GIURIDICO  
(Dott. Giuseppe Andaloro)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
TRATTAMENTO ECONOMICO  
(Dott. Salvatore Lo Biundo)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
(Dott. Gaetano La Corte)

PARERI EVENTUALI DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO  
da richiedere a cura del D.G. ai sensi dell'art. 3 – comma 7 – del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Vincenzo Barone)

parere favorevole dal

DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Giovanni Peritore)

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;  
Visti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  
Ritenuto di condividerne il contenuto,  
Assistito dal segretario verbalizzante

## DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dipendente Responsabile della struttura proponente.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Salvatore Iacolino)

Il Segretario verbalizzante

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
VERBALIZZANTE

D.ssa Emilia Matranga

REGIONE SICILIANA

AZIENDA U.S.L. n° 6 – PALERMO

**ATTESTAZIONI**

Deliberazione n° 0333 del 06 APR. 2009

Il Responsabile  
dell'Ufficio Deliberazioni

\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 12 APR. 2009 L'Addetto \_\_\_\_\_

è stata ritirata dall'Albo il \_\_\_\_\_ L'Addetto \_\_\_\_\_

Si attesta che contro la presente deliberazione non è pervenuto alcun reclamo

Si attesta che contro la presente deliberazione è pervenuto reclamo da:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Palermo, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_

Annotazioni: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Estratto dell'interpretazione delle disposizioni del decreto legge 25.6.2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 – personale del comparto sanità - approvata dalla Conferenza delle Regioni del 13 novembre 2008

**ASSENZE PER MALATTIA (Art. 71, comma 1)****Ambito di applicazione**

La decurtazione va operata in relazione ad ogni episodio di assenza per malattia, anche in ipotesi di malattia continuativa, e per i primi dieci giorni.

La decurtazione non va operata in ipotesi di assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, sia per il personale del comparto sia – per parità di trattamento – per il personale dirigente.

Nelle ipotesi di convalescenza conseguente a ricovero ospedaliero, in presenza di certificazione rilasciata da struttura pubblica o da medico convenzionato con il SSN, dalla quale si evidenzia la sussistenza di un nesso etiologico ed una continuità tra il ricovero e la convalescenza, non verrà applicata la decurtazione.

**Voci retributive da non decurtare**

- Per il personale del comparto, l'articolo 40 del CCNL del 1° settembre 1995 individua quali componenti del trattamento fondamentale:

1. lo stipendio tabellare;
2. la retribuzione individuale di anzianità;
3. l'indennità integrativa speciale (ora inglobata nel tabellare);
4. gli assegni ad personam, eventualmente riconosciuti, da ritenersi inclusi per la loro natura intrinseca.

Alle voci retributive sopra individuate si aggiungono:

1. il valore comune delle indennità di qualificazione professionale (in quanto parte integrante assieme allo stipendio tabellare del trattamento economico iniziale);
2. la tredicesima mensilità.

Devono inoltre aggiungersi:

- per equità con il Comparto dei Ministeri:

1. la retribuzione di posizione dei dipendenti titolari di Posizione organizzativa o di Coordinamento nel valore minimo fissato in sede di contrattazione collettiva nazionale;

- per equità ed analogia con il trattamento del personale dirigente del medesimo comparto Sanità:

1. indennità professionale specifica.

- Per il personale dirigente (medici e veterinari – sanitari, professionali, tecnici e amministrativi), l'analisi è svolta in maniera del tutto analoga, pertanto sono ricompresi nel trattamento economico fondamentale, ai sensi degli articoli 33 dei CCNL di entrambe le aree firmati il 3 novembre 2005:

1. lo stipendio tabellare che ha conglobato l'indennità integrativa speciale;
2. la retribuzione individuale di anzianità;
3. indennità di specificità medico-veterinaria;
4. retribuzione di posizione minima contrattuale di parte fissa e variabile (ora posizione minima unificata);
5. gli eventuali assegni ad personam;
6. la tredicesima mensilità.

A tali voci deve aggiungersi:

1. il maturato economico ex art. 44, comma 2 lettera b) CCNL 5 dicembre 1996 dell' Area III

**Voci retributive da decurtare ex lege**

Rientrano invece nel concetto di trattamento economico accessorio, le indennità e gli emolumenti a carattere fisso nonché gli ulteriori elementi retributivi privi di fissità e continuità diversificati in relazione alle disposizioni delle distinte aree della contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti del comparto e per i dirigenti.

Voci retributive accessorie

- Per i dipendenti del comparto:

a) Istituti quali le indennità per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno **non sono decurtati** in quanto collegati ad una prestazione di lavoro effettivamente resa e che pertanto presuppone la presenza in servizio;

b) *Compensi derivanti da attività per la progettazione ex articolo 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. 163/2006 o per compensi legali ex RD N. 1578/1933, in quanto correlati all'esercizio concreto di una attività professionale, non devono essere decurtati;*

c) Le ulteriori componenti del salario accessorio non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere che precedono devono essere decurtate. In tale ambito, data la connessione con lo svolgimento del servizio su turno unico, devono essere ricomprese anche le indennità di cui all'art. 44, commi 5 e 7 del CCNL del 1° settembre 1995.

Nelle ipotesi a) e b) non verrà operata decurtazione, nell'ipotesi c) la decurtazione sarà effettuata individuando una modalità di riduzione della quantità economica spettante a ciascun dipendente, di tanti ratei giornalieri corrispondenti al numero di giornate di assenza per malattia. Per quanto riguarda l'incentivazione alla produttività, le decurtazioni saranno effettuate all'atto dell'erogazione del saldo a consuntivo.

- Per i dirigenti:

a) l'indennità di esclusività, data la natura di trattamento economico fisso e ricorrente, strettamente legato al sistema delle incompatibilità vigente per la dirigenza medico-veterinaria e sanitaria, **non deve essere decurtato:**

b) *Compensi derivanti da attività per la progettazione ex articolo 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. 163/2006 o per compensi legali ex RD N. 1578/1933, in quanto correlati all'esercizio concreto di una attività professionale, non devono essere decurtati;*

c) Le ulteriori componenti del salario accessorio (ad es. la retribuzione di posizione oltre la misura minima fissata dalla contrattazione collettiva e la retribuzione di risultato).

- **Personale dirigente con contratti ex art. 15-septies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.**

Le disposizioni di cui alla legge 133/2008 come sopra interpretate trovano applicazione, anche per ragioni di giustizia sostanziale, nei rapporti di lavoro instaurati con contratti ex art. 15-septies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., con trattamento economico onnicomprensivo.

Le decurtazioni per assenza per malattia vengono effettuate nella stessa misura dei loro omologhi

#### **Metodologia di decurtazione**

In via convenzionale la decurtazione è calcolata sulla base di tanti ratei giornalieri di assenza per malattia (fino al massimo di dieci per ogni episodio di assenza) calcolati dividendo l'importo mensile delle voci retributive interessate alla decurtazione per 30 (l'importo annuale per 360), in ipotesi di rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il divisore sarà riproportionato in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e misto, in relazione alle singole fattispecie.

Qualora il dipendente si trovi nelle condizioni di percepire una retribuzione ridotta (al 90% o al 50%) per superamento del periodo massimo di malattia che dà diritto alla retribuzione piena, la decurtazione è effettuata sulla retribuzione effettivamente percepita (al 90% o al 50%).

#### **Contribuzione**

La riduzione della retribuzione per malattia nei primi dieci giorni non ha riflessi sui contributi ex CPDEL/CPS. Si ritengono applicabili in via analogica le stesse regole del periodo di comporto con retribuzione ridotta o assente. Ai sensi infatti dell'articolo 24 del Regio decreto legge n. 680 del 1938, i contributi del datore di lavoro e del dipendente sono liquidati sulla retribuzione cui l'iscritto avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo, ma l'ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto stesso soltanto per il contributo proporzionale all'assegno effettivamente corrisposto durante l'interruzione di servizio. Pertanto l'amministrazione deve integrare la contribuzione, anche per la quota a carico del dipendente, sulla parte della retribuzione non corrisposta a causa dell'assenza per malattia.

Lo stesso accade per la contribuzione ai fini del trattamento di fine servizio e fine rapporto (Ex INADEL).

Il dipendente dovrà versare invece i contributi al Fondo Previdenza e Credito anche sulla quota non percepita